Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/1/0000019050.U/2022 del 08/06/2022 m_it
Data: 08/06/2022 08:47:11

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Possibilità di percorrere, qualora risulti la via più breve, il tratto autostradale in caso di avvenuta contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ROMA

È stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione la problematica in oggetto indicata, per la quale si ritiene necessario fornire indicazioni operative che sono illustrate nell'allegata scheda (all. 1).

*****

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

L'art. 175, comma 2, lettera h), cds prevede un espresso divieto di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai veicoli le cui condizioni d'uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Pertanto, atteso che la mancanza di revisione potrebbe celare la sussistenza di tali condizioni, i veicoli non in regola con il citato adempimento, non possono essere mai autorizzati alla circolazione su tali strade.

Pertanto, si ritiene che non sia percorribile un tratto autostradale da parte di un veicolo sanzionato precedentemente ai sensi dell'art. 80, comma 14 cds, anche se tale strada rappresenta la via più breve per raggiungere la destinazione autorizzata dall'organo di polizia procedente.

Tale principio, trova applicazione non solo sulle autostrade ma anche sulle strade extraurbane principali. Infatti, sebbene il codice della strada preveda un regime sanzionatorio differenziato per l'ipotesi di circolazione senza revisione sulle autostrade[1] e sulle strade extraurbane principali[2], la previsione posta a salvaguardia della sicurezza della circolazione contenuta nell'art. 175, comma 2, lettera h) è applicabile ad entrambe le tipologie di strade.

Invece, l'art. 399 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che disciplina l'ipotesi di ritrito della carta di circolazione, prevedendo che l'organo di polizia procedente deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o custodia usando la via più breve e limitatamente al periodo di tempo necessario, è norma di carattere generale che si ritiene derogata ove ricorrono le specifiche condizioni elencate nell'art. 175, comma 2, lette. h) cds.

Pertanto, sia in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 176, comma 18 in autostrada, sia dell'art. 80, comma 14 su strada extraurbana principale, al trasgressore deve essere intimato di abbandonare tali strade alla prima uscita. Di conseguenza, il divieto di circolazione in autostrada e su strada extraurbana principale dovrà essere previsto anche per l'autorizzazione rilasciata in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 80, comma 14 su un strada diversa.

A tal proposito, si ritiene che in caso di inottemperanza all'invito di non percorre le suddette strade, l'interessato dovrà rispondere di una violazione che, tuttavia, è strettamente connessa alla sanzione presupposta:

- in caso di contestazione dell'art. 80, comma 14, il veicolo è sospeso dalla circolazione salvo la possibilità di raggiungere la destinazione e soltanto attraverso il percorso autorizzato dall'organo di polizia stradale procedente[3]. Pertanto, in caso di percorrenza di un tragitto diverso[4], il conducente risponderà della violazione di cui all'art. 80, comma 14, quinto periodo, per aver circolato con il veicolo sospeso dalla circolazione;
- in caso di contestazione dell'art. 176, comma 18, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo con le medesime possibilità di circolazione indicate nell'ipotesi precedente. In questo caso, l'ipotesi di circolazione su un tragitto diverso configura la violazione di cui all'art. 214, comma 8 cds, per aver circolato con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

---

[1] Cfr. art. 176, comma 18 cds.

[2] Cfr. art. 80, comma 14 cds.

[3] Oltre che per recarsi presso un'officina autorizzata o presso la motorizzazione per sottoporre il veicolo alla revisione (Cfr. art. 80, comma 14, quarto periodo cds).

[4] Tra i quali c'è anche quello dell'autostrada o della strada extraurbana principale che devono essere espressamente vietate nel verbale di contestazione, anche se rappresentano il tragitto più breve per raggiungere la destinazione.